



Spese in procedimenti civili

Secondo l'art. 95 cpv. 1 CPC le spese giudiziarie si compongono delle spese processuali e delle spese ripetibili.

Spese processuali

Le spese processuali comprendono:

- gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione;
- gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia);
- le spese dell'assunzione delle prove;
- le spese di traduzione e interpretariato e
- le spese per la rappresentanza del figlio secondo gli art. 299 e 300 CPC.

Nella OECC (ordinanza sugli emolumenti in cause civili, CSC 320.210) il Tribunale cantonale dei Grigioni ha stabilito le forfettarie corrispondenti.

La o il giudice può esigere che la parte attrice anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili. La o il giudice impartisce un termine per la prestazione dell'anticipo. Se l'anticipo non è prestato nemmeno entro un termine suppletorio, la o il giudice non entra nel merito dell'azione o dell'istanza.

Spese ripetibili

Sono considerate spese ripetibili:

- le spese necessarie,
- le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (di solito una o un legale) e
- in casi motivati, un'adeguata indennità d'inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.

In primo luogo vi rientrano le spese per la rappresentanza legale composte dall'onorario dell'avvocata o dell'avvocato e disborsi per spese di viaggio, tasse postali, servizi di telecomunicazione, fotocopie e simili. A differenza di altri Cantoni, nel Cantone dei Grigioni non esiste una tariffa d'avvocatura statale.

Ripartizione delle spese

Le spese giudiziarie complessive vengono stabilite d'ufficio e di regola nella decisione finale. Sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente la parte attrice; in caso di acquiescenza all'azione, la parte convenuta. In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite pro quota secondo l'esito della procedura. Le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate, indipendentemente dall'esito della procedura.

Normative speciali in materia di spese

Nella procedura di conciliazione non sono assegnate ripetibili. Inoltre in determinati campi giuridici non sorgono spese processuali. È fatta salva la possibilità di addossare le spese processuali a una parte in caso di malafede o temerarietà processuali.